



Autorità Portuale di Venezia

Ordinanza n. 276 del 16 MAG. 2008

Concessione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Venezia.

Introduzione di una quota fissa a parziale copertura degli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n° 182/2003, in conformità ai criteri previsti dall'allegato IV allo stesso dispositivo normativo.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 30 marzo 2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il Decreto ministeriale 14 novembre 1994, emanato ai sensi del citato articolo 6 della Legge n° 84/1994, che all'art. 1 – lett. B), individua, quale servizio di interesse generale, la pulizia, la raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi), nonché la pulizia ed il disinquinamento degli specchi acquei portuali;

VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 182, emanato in attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, il quale individua all'allegato IV i criteri per la determinazione dell'importo di una quota fissa commisurata in modo da coprire almeno il 35% dei costi di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto medesimo;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare prot. n° 01.RAM 2008 dell' 11 febbraio 2008, concernente l'obbligo, in capo a tutte le navi, di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto presso cui fanno scalo, a prescindere dalle quantità e dalla capacità delle tanche di contenimento;

VISTA la nota della Capitaneria di Porto di Venezia prot. 08.02.21/5176 del 20 febbraio 2008 che, recepito il contenuto della predetta Circolare ministeriale 01.RAM 2008, stabilisce le modalità per l'eventuale rilascio delle deroghe al conferimento obbligatorio dei rifiuti prodotti dalle navi;



Autorità Portuale di Venezia

VISTA l'Ordinanza n° 235 del 31 marzo 2006 concernente la "Concessione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi per il triennio 2006 – 2008", con la quale si è proceduto all'affidamento, in favore dell'Associazione temporanea d'impreses fra la Società VERITAS S.p.A. – CONEPO Servizi S.c.a r.l., del servizio in questione per il periodo 1 aprile 2006 – 31 maggio 2009;

TENUTO CONTO delle voci di costo relative alla gestione dell'attuale impianto portuale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da nave e dei residui del carico, contenute nel vigente Piano portuale di raccolta e gestione dei rifiuti;

RITENUTO opportuno introdurre, seppure in via provvisoria, una quota fissa indipendente dall'effettivo utilizzo degli impianti portuali di raccolta, nelle more delle procedure d'indizione di un'unica gara in cui far confluire il servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento di liquami, di acque di lavaggio e di sentina, nonché delle acque nere prodotte dalle navi ormeggiate nel porto di Venezia ed il servizio di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi;

IN VIRTU' dei poteri conferiti,

o r d i n a :

Articolo unico

Con effetto dall' **1 maggio 2008** è fatto obbligo a tutte le navi ormeggiate nel porto di Venezia che fruiscono della deroga al conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi o dei residui del carico, rilasciata dalla locale Capitaneria di Porto, e che pertanto non usufruiscono del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi (garbage) e dei residui del carico, di corrispondere in favore del concessionario del servizio, A.T.I. Società VERITAS S.p.A. – CONEPO Servizi S.c.a r.l., una quota fissa di importo pari ad **€ 81,30** (giornaliera) a titolo di contributo minimo del 35% determinato ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n° 182/2003 in conformità ai criteri previsti dall'allegato IV allo stesso dispositivo normativo.

Venezia, **16 MAG. 2008**


IL PRESIDENTE
Giancarlo Zacchello